

AGEVOLAZIONI: FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE GRANDI IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA – INVIO DOMANDE DAL 20 SETTEMBRE 2021

scritto da Marcella Villano | Settembre 6, 2021



Informiamo che è stato pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 3 settembre 2021 previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale 5 luglio 2021, con il quale sono stati **definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria.**

Le domande potranno essere presentate a partire dalle **ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021** e fino alle ore 11:59 del giorno 2 novembre 2021, utilizzando la piattaforma informatica, che sarà disponibile sul sito web dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (www.invitalia.it).

La modulistica necessaria per la presentazione dell'istanza sarà resa disponibile sul sito dell'Agenzia prima dell'apertura dei termini di presentazione. Per l'accesso alla piattaforma, è richiesta l'identificazione del compilatore della domanda, legale rappresentante del soggetto proponente, tramite l'utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Il Fondo, istituito dall'articolo 37 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Sostegni), ha una dotazione di 400 milioni di euro ed è disciplinato dal decreto ministeriale 5 luglio 2021, opera ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

La Commissione europea, con decisione C(2021) 6125 final del 16 agosto 2021, ha autorizzato il regime di aiuti relativo agli interventi del predetto Fondo.

Possono **beneficiare delle agevolazioni le grandi imprese, anche in amministrazione straordinaria**, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico (con la sola esclusione del settore bancario, finanziario e assicurativo) che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:

- versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, determinata dalla presenza di flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ovvero dalla sussistenza delle condizioni che valgono a qualificare l'impresa in difficoltà ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014);
- presentano prospettive di ripresa dell'attività;
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- hanno una sede legale e operativa ubicata sul territorio

nazionale;

- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
- non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- i cui legali rappresentanti o amministratori non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese devono presentare un piano di rilancio, realistico e credibile, dell'azienda o di un suo asset, che illustri:

- le azioni che si intendono porre in essere per sostenere la ripresa o la continuità dell'attività d'impresa;
- le prospettive di collocazione dell'impresa sul mercato, fornendo elementi giustificativi sullo stato di difficoltà temporaneo e sulla capacità di rimborso integrale del finanziamento eventualmente concesso;

- le azioni che saranno individuate per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea difficoltà finanziaria;
- le esigenze di liquidità per il proseguo dell'attività, nonché le eventuali ulteriori azioni che si intendono intraprendere ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, ivi inclusi la cessione o rilevazione dell'impresa o di suoi asset.

Le agevolazioni sono **concesse nella forma di finanziamento agevolato**, definito in conformità con il punto 27, lettera a), del "Quadro temporaneo", da restituire in cinque anni.

L'importo complessivo non può essere superiore, alternativamente:

- al doppio della spesa salariale annua dell'impresa proponente per il 2019 o per l'ultimo esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- al 25 per cento del fatturato totale dell'impresa proponente nel 2019.

L'importo del finanziamento concesso alla singola impresa o al gruppo di imprese beneficiare non può, in ogni caso, eccedere, 30 milioni di euro.